



REGOLAMENTO

**NAVIGAZIONE DI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI NAVIGABILITÀ
NON È CONFORME AL MODELLO STANDARD ICAO**

Edizione n° 4 del 27.02.2020



Regolamento

NAVIGAZIONE DI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI
NAVIGABILITÀ NON È CONFORME AL MODELLO STANDARD
ICAO

Ed. 4

pag. 3 di 9

INDICE

ART. 1	PREMESSA E SCOPO
ART. 2	APPLICABILITA'
ART. 3	AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI IMMATRICOLATI IN PAESI MEMBRI ECAC
ART. 4	AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN PAESI MEMBRI EASA
ART. 5	AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN PAESI NON MEMBRI EASA
ART. 6	AEROMOBILI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ DI SPERIMENTALE DI "RICERCA E SVILUPPO" O "RISPONDEZZA ALLE NORME"
ART. 7	TARIFFE
ART. 8	DECORRENZA E DIFFUSIONE
ANNESSE 1	LIMITAZIONI E CONDIZIONI APPLICABILI AGLI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI NAVIGABILITÀ NON È CONFORME AL MODELLO STANDARD ICAO

Art. 1

Premessa e scopo

1. Le norme che regolano la navigabilità degli aeromobili in campo internazionale sono stabilite nell'Annesso 8 ICAO alla Convenzione di Chicago. Esse prevedono che gli aeromobili siano muniti di un valido certificato di navigabilità e che il medesimo sia conforme al modello standard riportato nell'Annesso medesimo.
2. In campo nazionale il Codice della Navigazione (CdN) all'articolo 763 sancisce che *"l'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato"*. Lo stesso CdN all'articolo 764 statuisce che *"l'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione"*.
3. Da tali previsioni normative emerge quindi la necessità di regolare la navigazione degli aeromobili allorché il certificato di navigabilità non sia conforme allo standard ICAO.

Art. 2

Applicabilità

1. Il presente Regolamento si applica agli aeromobili, immatricolati in uno Stato estero, che non rispondono in tutto o in parte a standard di navigabilità in linea con quelli dell'Annesso 8 ICAO e pertanto sono in possesso di un certificato di navigabilità anch'esso non conforme all'Annesso 8.
2. Gli aeromobili di cui al precedente comma 1 sono ammessi alla navigazione ove soddisfino le condizioni di cui agli articoli successivi.
3. Gli aeromobili di cui al precedente comma 1 in possesso di permesso di volo modello EASA Form 20 emesso in accordo al Regolamento (CE) n. 2018/1139 sono ammessi alla navigazione senza ulteriori accertamenti relativi alla navigabilità dell'aeromobile.

Art. 3

Aeromobili Amatoriali e Storici immatricolati in Paesi membri ECAC

1. In attuazione alla raccomandazione ECAC n. INT.S/11-1 del giugno 1980, tutti gli aeromobili di costruzione amatoriale ricadenti nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 2018/1139 Annesso I 1(c), immatricolati in uno stato membro dell'ECAC, sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC e senza limitazioni aggiuntive oltre quelle riportate nel certificato di navigabilità, o documentazione equivalente, emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da un'organizzazione da esso espressamente delegata purché siano rispettate, in aggiunta a quelle riportate nell'Annesso 1 del presente Regolamento, le seguenti condizioni:
 - a) la durata massima delle operazioni nel territorio italiano è limitata a 28 giorni continuativi contati a partire dalla data di ingresso nello spazio aereo italiano, a meno di deroghe espressamente rilasciate dall'ENAC;
 - b) in assenza di autorizzazione da parte dell'ENAC, è proibito l'impiego per attività specializzate non commerciali.

2. In attuazione alla raccomandazione ECAC/35-1 del 18 maggio 2016, tutti gli aeromobili storici ricadenti nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 2018/1139 Annesso I 1(a)(i), immatricolati in uno stato membro dell'ECAC, sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC e senza limitazioni aggiuntive oltre quelle riportate nel certificato di navigabilità, o documentazione equivalente, emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione, o da un'organizzazione da esso espressamente delegata purché siano rispettate, in aggiunta a quelle riportate nell'Annesso 1 del presente Regolamento, le seguenti condizioni:
 - a) non siano di costruzione amatoriale;
 - b) siano stati precedentemente in possesso di un Certificato di Navigabilità conforme all'Annesso 8 ICAO;
 - c) abbiano un peso massimo al decollo inferiore a 5670 kg;
 - d) la durata massima delle operazioni nel territorio italiano è limitata a 28 giorni continuativi contati a partire dalla data di ingresso nello spazio aereo italiano, a meno di deroghe espressamente rilasciate dall'ENAC.
 - e) Eventuale attività specializzata non commerciale deve essere autorizzata dall'ENAC.

Art. 4

Aeromobili immatricolati in Paesi membri EASA

1. Gli aeromobili, ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 2 immatricolati in Paesi membri dell'EASA secondo le previsioni del Regolamento (CE) n. 2018/1139 Annesso I comma 1 da (a) a (d) con esclusione dei casi previsti all'articolo 3, sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC purché siano rispettate, in aggiunta a quelle riportate nell'Annesso 1 del presente Regolamento, le seguenti condizioni:
 - a) la durata massima delle operazioni nel territorio italiano è limitata a 28 giorni continuativi contati a partire dalla data di ingresso nello spazio aereo italiano, a meno di deroghe espressamente rilasciate dall'ENAC.
2. Eventuale attività specializzata non commerciale deve essere autorizzata dall'ENAC.

Art. 5

Aeromobili immatricolati in Paesi non membri EASA

1. Gli aeromobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 2 con l'esclusione dei casi previsti all'articolo 3, con peso massimo al decollo inferiore a 5670 kg se velivoli o 3175 kg se elicotteri, immatricolati in Paesi non membri dell'EASA, a domanda degli operatori interessati e su specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale, a titolo temporaneo, purché siano rispettate, in aggiunta a quelle riportate nell'Annesso 1 del presente Regolamento, le seguenti condizioni:
 - a) la durata massima delle operazioni nel territorio italiano è di norma limitata a 28 giorni continuativi contati a partire dalla data di ingresso nello spazio aereo italiano, a meno di deroghe espressamente rilasciate dall'ENAC.
2. Eventuale attività specializzata non commerciale deve essere autorizzata dall'ENAC.
3. Gli aeromobili di cui al comma 1 del presente articolo, che rientrano nelle competenze dell'ENAC, a richiesta degli operatori interessati possono essere immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale con conseguente rilascio di un permesso di volo secondo quanto

previsto dalle normative applicabili dell'ENAC. In quest'ultimo caso, ulteriori proroghe all'autorizzazione possono essere richieste al fine di consentire il completamento delle verifiche tecniche.

4. Gli aeromobili, ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 2 con peso massimo al decollo maggiore o uguale a 5670 kg se velivoli, o 3175 kg se elicotteri, immatricolati in Paesi non membri dell'EASA, a domanda degli operatori interessati e su specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale, a titolo temporaneo, per effettuare voli di trasferimento, per consegna clienti o per il raggiungimento di una base per effettuare manutenzione o attività sperimentale, secondo quanto previsto dal successivo Art. 6, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'Annesso 1 del presente Regolamento.
La durata dell'autorizzazione è limitata al periodo strettamente necessario per effettuare l'attività di volo prevista.

Art. 6*Aeromobili impiegati in attività di Sperimentale di "Ricerca e Sviluppo" o "Rispondenza alle norme"*

1. Gli aeromobili di cui agli articoli precedenti muniti di certificato di navigabilità o documento equivalente emesso per effettuare attività sperimentale di "Ricerca e Sviluppo" o "Rispondenza alle norme", a domanda degli operatori interessati e su specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi alle operazioni previste sul territorio nazionale purché siano rispettate le condizioni previste all'Art. 4 o Art. 5, quale applicabile, e le eventuali ulteriori condizioni imposte dall'ENAC per lo specifico tipo d'impiego.

Art. 7*Tariffe*

1. Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto contenuto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto nell'articolo 20 del Regolamento per le Tariffe dell'ENAC in vigore.



Regolamento

NAVIGAZIONE DI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI
NAVIGABILITÀ NON È CONFORME AL MODELLO STANDARD
ICAO

Ed. 4

pag. 8 di 9

Art. 8

Decorrenza e diffusione

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC e sostituisce l'Edizione 3 del 4 luglio 2017.
2. Il contenuto del presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti interessati tramite "Air Information Circular (AIC)".
3. Una *Courtesy Translation* in lingua inglese del presente Regolamento è predisposta dall'ENAC a beneficio dell'utenza straniera ed è pubblicata nel sito Internet dell'ENAC e nell'AIC.

ANNESSE 1

LIMITAZIONI E CONDIZIONI APPLICABILI AGLI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI
NAVIGABILITÀ NON È CONFORME AL MODELLO STANDARD ICAO

A tutti gli aeromobili oggetto del presente Regolamento si applicano le seguenti Limitazioni e Condizioni:

- a) l'aeromobile deve essere munito di un certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di validità e deve essere registrato nel registro nazionale dello Stato stesso;
- b) l'aeromobile deve essere condotto da piloti in possesso della pertinente licenza e abilitazione, rilasciate in accordo agli standard ICAO;
- c) l'aeromobile deve essere dotato degli equipaggiamenti necessari per operare negli spazi aerei per i quali è richiesta l'autorizzazione;
- d) sia soddisfatto il programma di manutenzione del costruttore, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da una organizzazione di manutenzione riconosciuta dall'ENAC;
- e) l'aeromobile deve essere impiegato in accordo alle limitazioni e procedure stabilite dal Manuale di volo ed eventuali limitazioni riportate nel pertinente documento di navigabilità;
- f) l'aeromobile deve essere assicurato per danni a terzi sulla superficie e per i trasportati, secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
- g) l'aeromobile deve essere condotto in osservanza alle norme nazionali sulla circolazione aerea e alle procedure pubblicate nelle previste informazioni aeronautiche (AIP Italia e Notam);
- h) non sono consentite attività di volo remunerate;
- i) non devono essere sorvolati centri abitati o assembramenti di persone;
- j) gli eventuali passeggeri vengano preventivamente informati che l'aeromobile non è di tipo omologato ai sensi dell'Annesso 8 ICAO.